



## **SI RAMMENTA**

- E' fatto obbligo a tutti i proprietari confinanti con la strada pubblica di:
1. mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada;
  2. tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
  3. rimuovere nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che vengano a cadere sul piano stradale, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

### **SANZIONI**

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00, così come previsto dall'art. 29 del Codice della Strada.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### **Inoltre**

I proprietari dei fabbricati, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte degli edifici di proprietà, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

### **SANZIONI**

Ai trasgressori, come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 25,00 €. 500,00.

Fabrica di Roma, li 14 Maggio 2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°  
V.COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE  
Stefano PACELLI**